

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei - il tre del mese di marzo;

- 3 MARZO 2026 -

In Roma, Viale Regina Margherita n.239.

Avanti a me Avv. Giovanni FLORIDI Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

E' PRESENTE:

- Bisleti Alessandro, nato a Veroli il 15 maggio 1952, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "Associazione di Volontariato della Delegazione di Veroli dell'Ordine di Malta O.N.L.U.S.", in breve "A.VO.DE.V.O.M. - O.N.L.U.S.", con sede legale in Veroli (FR), via delle Selle n. 8 - Palazzo Bisleti, codice fiscale 02451490607, a quanto infra autorizzato giusta delibera dell'assemblea degli associati in data 22 febbraio 2026, che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

premette che

a) conformemente a quanto dispongono i D.Lgs. 117/2017 e

D.Lgs. 105/2018 e ss.mm., con delibera dell'assemblea degli associati in data 22 febbraio 2026, l'associazione ha adeguato il proprio statuto alle norme del Codice del Terzo Settore, modificando anche la propria denominazione in "Associazione di Volontariato della Delegazione di Veroli dell'Ordine di Malta A.P.S.", anche siglabile "A.VO.DE.V.O.M. - A.P.S."

b) il comparente, come si evince dalla delibera sopra citata, è stato delegato a depositare in atti di Notaio il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione ai fini della registrazione nonché a fare quanto necessario per ottenere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale Enti Terzo Settore e l'acquisto della personalità giuridica.

Tutto ciò premesso

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente mi richiede di depositare nei miei atti il nuovo testo dello Statuto dell'associazione "Associazione di Volontariato della Delegazione di Veroli dell'Ordine di Malta A.P.S.", approvato dall'assemblea degli associati in data 22 febbraio 2026.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio ritiro detto Statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

La denominazione "APS" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'ar.4, comma 1 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche

ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e potrà essere inserito nella denominazione sociale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117 del 2017, il presente atto è esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo.

I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Di questo atto ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciotto.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un foglio per pagine due e fin qui della terza.

F.to Alessandro Bisleti;

" Giovanni Floridi - notaio (sigillo)

= = = =

A.VO.DE.V.O.M. ONLUS

ALLEGATO ^A.....

AL N. 60138/4/216

DI REPERTORIO

Sede in VIA DELLE SELLE - PALAZZO BISLETI - 03029 VEROLI (FR)

Verbale assemblea Straordinaria

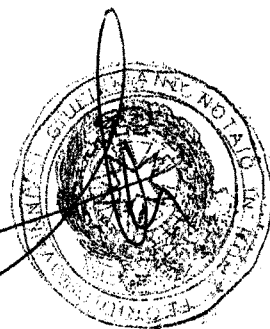
L'anno 2026 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 10,00, presso il Santuario dell'Olivella in Veroli (FR) si è tenuta l'assemblea generale straordinaria convocata dalla Associazione A.VO.DE.V.O.M. ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame e approvazione delle modifiche allo Statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa del Terzo Settore;
2. Deliberazione in merito al conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;
3. Conferimento di delega al Presidente per il deposito del verbale e dello Statuto aggiornato presso Notaio e per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Alessandro Bisleti	Presidente	si/no
Franco Sisti	Tesoriere	si/no
Alfonsi Giuseppe	Vice - Presidente	si/no
Alessandro Carducci	consigliere	si/no
Nicola Pasciuto	consigliere	si/no
Massimo Gabriele	consigliere	si/no
Otello Zambardi	consigliere	si/no



Nonché i membri della associazione in proprio e per delega come da foglio presenze allegato

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Alessandro Bisleti, Presidente.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Franco Sisti, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il presidente, e gli associati rappresentati in proprio e per delega la maggioranza dei 2/3 degli iscritti aventi diritto al voto prevista dallo statuto vigente come da foglio

Natura Giuridica:

presenze, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Deliberazioni dell'Assemblea

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente illustra all'Assemblea le modifiche proposte allo Statuto sociale, predisposte al fine di adeguare l'Associazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore), nonché alla normativa vigente in materia di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Viene quindi sottoposto all'esame dell'Assemblea il testo dello Statuto aggiornato, che, previa lettura e discussione, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea Straordinaria, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale dell'Associazione, come risultante dalle modifiche illustrate e contenute nel documento allegato "A".

Sul secondo punto all'ordine del giorno

L'Assemblea Straordinaria, preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), considerata la volontà dell'Associazione di acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, all'unanimità

DELIBERA

- di richiedere il conseguimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;
- di prendere atto che l'Associazione è dotata di un patrimonio minimo non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00), come previsto dalla normativa vigente, idoneo al conseguimento della personalità giuridica;
- di destinare detto patrimonio esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie e all'adempimento delle obbligazioni dell'Associazione.

Sul terzo punto all'ordine del giorno

L'Assemblea Straordinaria, all'unanimità

DELIBERA

di conferire al Presidente pro tempore dell'Associazione, Sig. Alessandro Bisleti, ogni più ampio potere, con facoltà di subdelega, affinché:

Natura Giuridica:

- provveda al deposito del presente verbale e dello Statuto aggiornato presso un Notaio;
- richieda il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;
- renda le dichiarazioni richieste e depositi la documentazione attestante la sussistenza del patrimonio minimo;
- sottoscriva e presenti ogni istanza, dichiarazione, comunicazione e documento richiesti;
- curi l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- compia tutto quanto necessario, opportuno o anche solo utile per il pieno ed efficace conseguimento delle finalità sopra indicate, con promessa di rato e valido operato, ivi compresa la facoltà di apportare allo statuto eventuali modifiche di carattere non sostanziale richieste dalle autorità competenti.

Sul quarto punto all'ordine del giorno

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,25.

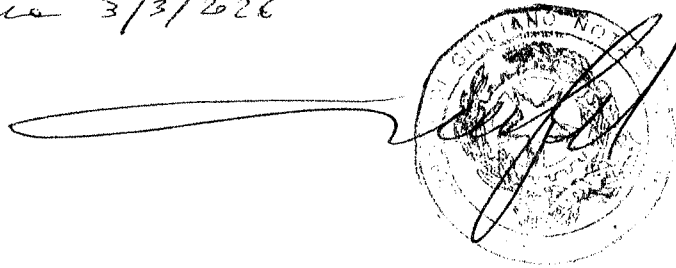
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Alessandro Bisletti

Il Segretario
Franco Sisti

Come conferma, all'originale, il mandato di cattura di legge
che si rilascia per *gli un consent*

Roma 3/3/2026



ALLEGATO ¹³.....

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AL N. 60138/4106

Art. 1 DENOMINAZIONE

DI RETTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117, su iniziativa della Delegazione di Veroli del Sovrano militare ordine di Malta, in funzione delle attività caritative spirituali e di assistenza verso i bisognosi che la caratterizzano, è costituita l'Associazione denominata "Associazione di Volontariato della Delegazione di Veroli dell'Ordine di Malta A.P.S.", anche siglabile "A.VO.DE.V.O.M. – A.P.S.",

L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede a Veroli (FR) in in Via Delle Selle n. 8 – Palazzo Bisleti.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

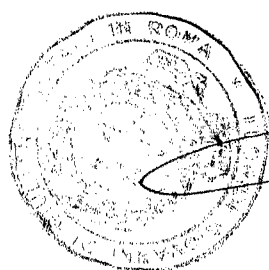
Art. 3 SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un'istituzione apolitica e aconfessionale che svolge le proprie attività senza fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel presente articolo.

L'associazione esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui:

- alla lett. a) dell'art. 5 del DLgs.117/2017 interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- alla lett. b) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, interventi e prestazioni sanitarie;
- alla lett. i) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- alla lett. u) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Essa tuttavia potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra che però dovranno risultare secondarie e strumentali rispetto ad esse.

L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha per oggetto l'esercizio delle attività previste dal presente Statuto, e quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, escluso ogni fine di lucro, si propone di promuovere l'assistenza sociale, socio-sanitaria, la formazione, la beneficenza, l'assistenza morale, religiosa, spirituale e materiale dei malati, anziani, portatori di handicap fisici o psichici, indigenti, bisognosi e comunque di persone che si trovino in condizioni economiche svantaggiate sotto l'aspetto fisico, psichico, economico, sociale e familiare.

Fermo restando l'ambito principale di attività nel territorio su cui opera la Delegazione di Veroli e cioè le province di Frosinone e Latina, all'uopo l'Associazione potrà, tra l'altro, promuovere in Italia e all'estero, creare e gestire strutture sociali e sanitarie di recupero e/o mantenimento funzionale, di mantenimento e sostegno sociale, nonché di prevenzione, di assistenza e di sostegno morale, spirituale e materiale, nonché svolgere le attività assistenza e soccorso sopra specificati.

L'associazione potrà inoltre organizzare l'assistenza domiciliare, in Italia e all'estero, ai malati, agli anziani ed altri soggetti di cui sopra, promuovere lo studio, la ricerca e la formazione scientifica e sociale dei modelli d'intervento nei settori che precedono e la diffusione dei propri modelli operativi a favore delle categorie assistite ed indicate precedentemente.

La redazione e la pubblicazione di periodici riguardanti le materie previste dall'oggetto sociale nonché le materie di carattere storico relative all'Ordine di Malta.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

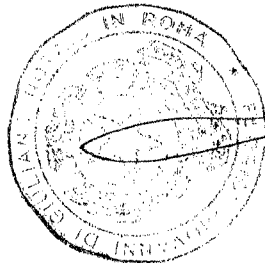
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 DURATA

La durata dell'Associazione non è determinata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati secondo quanto stabilito all'art. 31 del presente Statuto.

Art. 5 ASSOCIATI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento condividendone lo spirito e gli ideali.

Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse, e le associazioni con scopi analoghi e complementari, che condividano le finalità dell'Associazione e dichiarino di accettare le regole di struttura e di funzionamento. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. La qualità di associato è intrasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti gli associati spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di eventuali regolamenti. La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente statuto.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

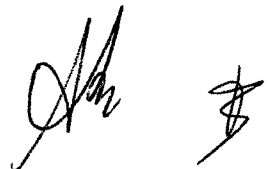
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

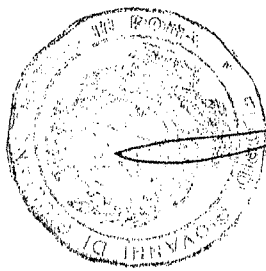
L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. **FONDATORI:** sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio, compaiono nell'atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. **ORDINARI:** sono coloro che avendo fatto domanda di adesione all'associazione ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. **ONORARI:** sono gli associati che, dietro proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall'assemblea generale dei soci in riconoscimento di speciali benemeritenze e servizi resi all'associazione.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:

Presentare domanda scritta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto.

Conoscere e accettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti

L'accoglimento e la reiezione della domanda sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Tale decisione dovrà essere espressa nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione motivata al richiedente.

Il Consiglio Direttivo può emanare un regolamento per regolamentare più dettagliatamente le procedure di ammissione ed esclusione, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.

In qualsiasi caso le domande di iscrizione degli appartenenti all'Ordine facenti parte della Delegazione di Veroli del Sovrano Militare Ordine di Malta, non sono soggette alla valutazione del Consiglio Direttivo e dovranno essere accettate obbligatoriamente senza riserva alcuna.

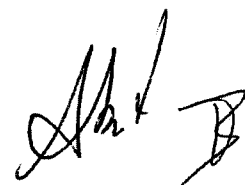
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

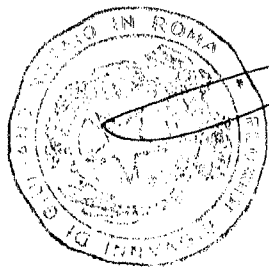
Art. 8 DIRITTI E DOVERI

Tutti gli associati hanno il **diritto** di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno l'**obbligo** di:





Handwritten signature

Handwritten signature

- osservare il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
- difendere il buon nome dell' Associazione;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative.

Art. 9 CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di partecipare all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il termine dell'anno solare
- per esclusione, prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante avviso scritto, anche mediante mail o fax, all'associato interessato;

- per decesso.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

Art 10 PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

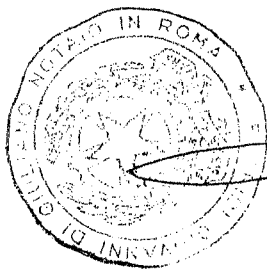
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Inoltre, lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 11 ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori (se nominato)





Abel

[Handwritten signature]

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea:

- Ordinaria: deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- Straordinaria: deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, anche via mail.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea potrà essere tenuta eventualmente anche in videoconferenza rispettando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l'intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

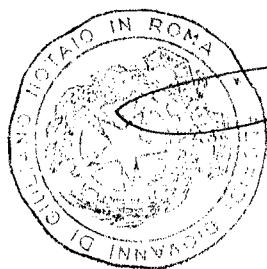
Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta solo 1 (uno) voto.

Hanno diritto di voto i nuovi associati iscritti da più di dodici mesi nel libro dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.





Handwritten signature or initials, possibly reading "M. L." or similar.

Handwritten signature or initials, possibly reading "M. L." or similar.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell'Assemblea, potrà ammettere il voto per corrispondenza o altro equipollente, oltre alle modalità ordinarie previste dall'art. 17.

Art. 15 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

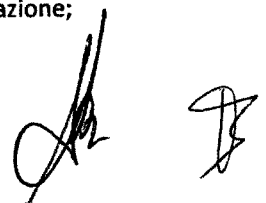
All'Assemblea spettano i seguenti compiti

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso redatto secondo gli schemi previsti per gli Enti del Terzo Settore e le relazioni che ne fanno parte;
- approvare l'eventuale bilancio/rendiconto economico-finanziario preventivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- ratificare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- in presenza di giusta causa, può revocare il Consiglio Direttivo o suoi componenti;
- nominare gli organi di controllo previsti dallo Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare sul ricorso presentato dall'associato avverso il provvedimento di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;





Handwritten signature

Handwritten signature

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio sociale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Il Presidente o il facente funzioni nomina tra gli associati un segretario verbalizzante.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblies degli associati.

Art. 17 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. In mancanza dei suddetti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza e/o impedimento di questo, da qualsiasi altro aderente all'Associazione, su designazione dei presenti all'Assemblea.

Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. La sostituzione va ratificata all'Assemblea ordinaria.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.





Shults

[Signature]

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati 1 (uno) o più vice Presidenti, 1 (uno) Segretario e 1 (uno) Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le proposte per un indirizzo generale e sviluppo dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, per la gestione dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote associative;
- la redazione di un eventuale regolamento interno atto a regolare la gestione ordinaria da sottoporsi a successiva approvazione dell'Assemblea la delibera sull'ammissione di nuovi associati e l'eventuale esclusione nei casi previsti dall'art. 9;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

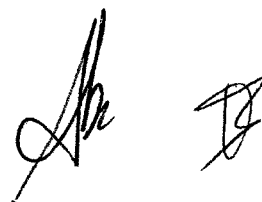
In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo, può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'Organo nella sua prima riunione successiva.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno ovvero ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, anche via mail, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Si ritengono comunque valide le riunioni in difetto di convocazione formale o mancato rispetto del preavviso, nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri si dichiarano edotti sugli argomenti in discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute eventualmente anche in videoconferenza.





Abell

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contenute nell'apposito libro verbali consiglio direttivo.

Art. 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente, ove sia nominato con identiche modalità del Presidente, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente dell'Associazione, riveste automaticamente anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo se nominato e quella di Vice Presidente dell'Assemblea se nominato.

Art. 20 SEGRETARIO E TESORIERE

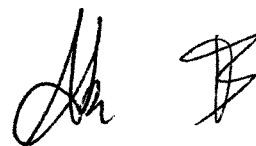
Ove sia nominato, il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

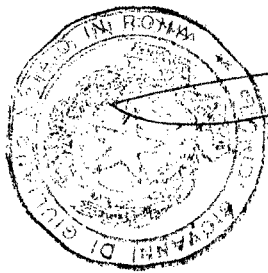
Ove sia nominato, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per





Ab. H.

[Handwritten signature]

il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, dal Vicepresidente o dal Presidente.

Art. 21 ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo dei conti è obbligatoria, ancorché in forma monocratica, nei casi previsti dall'art.31 del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione.

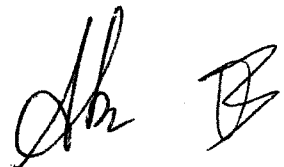
Art. 22 SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 23 PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- eventuali contributi o elargizioni fatte da associati o da terzi, come a titolo di esempio:
 - a) contributi volontari di associati e terzi (persone fisiche e giuridiche);
 - b) versamenti volontari di associati oltre alle quote annuali;
 - c) contributi di Pubblica Amministrazione, Enti locali, istituti di credito e enti in genere;
 - d) donazioni e lasciti di terzi e/o associazioni;
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali, come raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, o altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.





Abide

[Signature]

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dagli associati a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale. Unica eccezione sono le somme versate a titolo di prestito eventualmente richieste dalla Associazione la quale determinerà le modalità di restituzione.

Art. 24 FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

Art. 25 QUOTA ASSOCIATIVA

L'importo della quota associativa è fissata annualmente nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo. La quota associativa e il contributo associativo sono personali, non rimborsabili né rivalutabili e intransmissibili

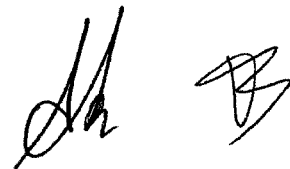
Art. 26 DISTRIBUZIONE DI UTILI

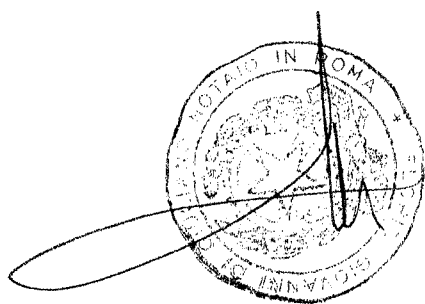
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente connesse. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio/rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.





Abul

Il bilancio/rendiconto economico-finanziario, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 28 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati, così come tutte le controversie inerenti l'interpretazione o esecuzione del presente statuto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Frosinone.

Art. 29 MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 30 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente.

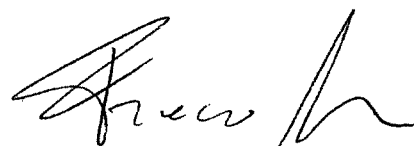
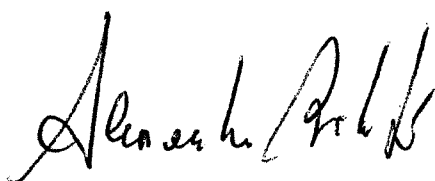
Art. 31 SCIoglimento

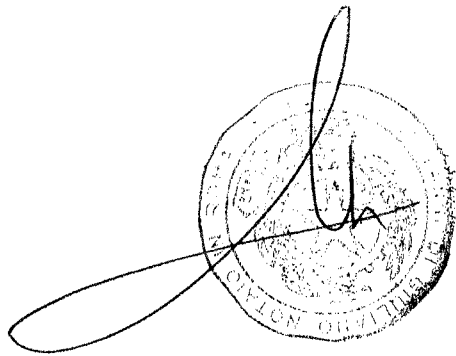
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale nominerà, se necessario, anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico di cui all'art. 45 del CTS, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore scelti mediante delibera dell'assemblea.

Il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli associati.

Art. 32 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento, si applicano le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/17 nonché le norme e le leggi in materia vigenti.





Robert L